



Comune di San Giuseppe Vesuviano

Città Metropolitana di Napoli

C.A.P. 80047 – Codice Fiscale n. 84002990632 – P. I.V.A. 01549271219

SERVIZIO N°3: ENTRATE E TRIBUTI

Tel.: 0818285251,0818285243,0818285242

I.M.U. anno 2022

Si rammenta ai cittadini che entro il 16 dicembre deve essere effettuato il versamento della 2° rata dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2022

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

SECONDA RATA: il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale di lusso:

- ⇒ 10,60 % aliquota ordinaria **per altri immobili;**
- ⇒ 4,0 % **per abitazione principale (solo categ. A1 – A8 – A9)** e pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C/2 – C/6 – C/7);
- ⇒ € 200,00 detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze;
- ⇒ 10,60 % **per aree fabbricabili e terreni agricoli;**
- ⇒ Esenti **fabbricati** costruiti e destinati **dall'impresa costruttrice** alla vendita (**fabbricati merce**).

E' riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (escluso categoria D5). Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.

L'IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n° 201 del 2011.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/15, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:

Dal 2016, la lett. a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le **unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.**

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni:

- a) il contratto deve essere registrato;
- b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario;
- c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.

I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:

| <i>Tipologia immobile</i> | <i>Codice Imu Comune</i> | <i>Codice Imu quota stato (solo per fabb. D)</i> |
|--|--------------------------|--|
| <i>Abitazione principale (solo per categ. Catastali A/1, A/8 e A/9) + pertinenze</i> | 3912 | --- |
| <i>Aree edificabili</i> | 3916 | --- |
| <i>Altri fabbricati</i> | 3918 | --- |
| <i>Immobili in categ. catastale D (escluso categoria</i> | 3930 | 3925 |
| <i>Terreni agricoli</i> | 3914 | --- |

T.A.S.I. (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

La Legge di Bilancio (160/2019) ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L'obiettivo è quello di semplificare l'insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.

A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l'IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l'esenzione prima casa di abitazione purché non siano di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

I contribuenti, per l'effettuazione del calcolo relativo all'IMU/TASI e per la stampa del modello F24 per il pagamento, oltre al servizio garantito dall'ufficio tributi, potranno utilizzare il simulatore del CALCOLO IMU presente nel sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it sulla home-page.

*Il Servizio Tributi è a disposizione dei cittadini per informazioni, chiarimenti, conteggi e compilazione dei modelli di pagamento F24, **in orario di ricevimento al pubblico : lunedì, mercoledì, venerdì dalle 09.00 alle 12.30, il mercoledì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00***

Dalla Residenza Municipale, 07 dicembre 2022.

Il Responsabile del Servizio Entrate e Tributi
Dott. Francesco Ferraro